REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 20



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 maggio 2012

DELLA REGIONE SICILIANA

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-É, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione,sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 2012, n. 28.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 28.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gaz*zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione

pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Visto il D.P.Reg. n. 544 dell'1 ottobre 2010 con cui viene conferita all'Assessore per l'economia la delega alla programmazione;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 2190/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza Dipartimento regionale della programmazione, specificati nelle Tabelle A e B allegate, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. Sono fatti salvi gli specifici termini procedimentali previsti da fonti normative e/o atti di programmazione relativi all'utilizzo e al controllo di fondi comunitari.
- 2. I procedimenti di competenza della Presidenza Dipartimento regionale della programmazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di

mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

- 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
- 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

- 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
- 2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.
- 3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.
- 4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
- 5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4

Termine finale del procedimento

- 1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
- 2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine,

fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

- 3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale. Nei casi in cui il titolare delle funzioni del Dipartimento sia, a seguito di apposita delega, un Assessore e il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.
- 4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta ovvero il Dipartimento fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.
- 5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
- 6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
- 7. Nei casi in cui il controllo sugli atti abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
- 8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
- 9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

- 2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico dei competenti Dipartimenti dell'Assessorato tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

LOMBARDO ARMAO

Assessore regionale per l'economia Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 24 aprile 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 68.

Allegato A

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

TABELLA A - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 31 E 60 GIORNI

Art. 2, comma 2 bis, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni

N. prog.	Denominazione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Iniziațiva	Provvedimento finale	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Attuazione dell'Accordo di programma quadro "Sviluppo locale - IV atto integrativo" - Adozione decreti di modifica	L. n. 662/96, art. 2, comma 203; Accordo di program- ma quadro "Svi- luppo locale - IV atto integrativo"	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizio 1 - Pro- grammazione e coordinamento dell'attuazione de- gli interventi in- frastrutturali	60
2	Attuazione dell'Accordo di programma quadro "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita" - Erogazione di rate successive con adozione di decreti	L. n. 662/96, art. 2, comma 203; Deliberazione CIPE n. 35/2005; Deliberazione CIPE n. 20/2004; A.P.Q. "Riqualifica- zione urbana e mi- glioramento della qualità della vita"	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizio 2 - Programmazione e coordinamento dell'attuazione delle politiche territoriali	60
3	Interventi di solidarietà internaziona- le - Approvazione della graduatoria definitiva	L.r. n. 32/2000, art.	D'ufficio	Decreto dirigente generale	Servizio 5 - Cooperazione territoriale europea e per la Cooperazione decentrata allo sviluppo	60
4	Interventi di solidarietà internazionale - Adozione del decreto di concessio- ne di finanziamento ed erogazione prima rata	L.r. n. 32/2000, art.	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizio 5 - Cooperazione territoriale europea e per la Cooperazione decentrata allo sviluppo	60
5	Nuovi Contratti di programma - Riscontro della Regione ex art. 8 D.M. 24 gennaio 2008 sulla proposta di contratto di programma	L. n. 662/1996, arti- colo 2, comma 203, lettera e); D.M. 24/1/2008; D.M. 2/5/2008	Di parte	Delibera di Giunta	Servizio 3 - Programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti lo sviluppo imprenditoriale e locale	45
6	Nuovi Contratti di programma - Riscontro della Regione ex art. 9, comma 2, D.M. 24 gennaio 2008 sulla determinazione dell'eventuale cofinanziamento della proposta di Contratto di programma	L. n. 662/1996, articolo 2, comma 203, lettera e); D.M. 24/1/2008; D.M. 2/5/2008	D'ufficio (Comunicazione dalla Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico)	Delibera di Giunta	Servizio 3 - Programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti lo sviluppo imprenditoriale e locale	60

Visto: LOMBARDO

Allegato B

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

TABELLA B - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON TERMINI DI CONCLUSIONE COMPRESI TRA 61/E 150 GIORNI

Art. 2, comma 2 ter, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni

N. prog.	Denominazione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Iniziativa	Provvedimentø finale	Denominazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento	Termine (giorni)
1	Adozione di decreto di addebito e recu- pero	D.Lgs. n. 37/99; D.Lgs. n. 112/99	D'ufficio (dalla comunicazione di avvio del pro- cedimento)	Decreto dirigente generale	Area 1 - Affari Ge- nerali, Contratti	120
2	Rimodulazioni - Patti territoriali	L. n. 662/1996, art. 2; L. n. 208/1998 L. n. 662/1996; Deliberazione CIPE n. 29/1997; D.M. 4/8/1997; Deliberazione CIPE n. 26/2003; Convenzione MAP-Regione sottoscritta il 24/2/2004 per la gestione in service relativa alla regionalizzazione dei Patti territoriali	Di parte	Delibera di Giunta	Servizio 3 - Programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti lo sviluppo imprenditoriale e locale	100
3	Rimodulazioni - Contratti d'area	L. n. 662/1996, art. 2; Deliberazioni CIPE n. 29/1997, n. 127/1998, n. 31/2000, n. 69/2000 e n. 171/2005 in materia di programmazione negoziata; D.M. 31/7/2000, n. 320; D.L. n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 127/2007, articolo 8 bis; D.M. 18/3/2009	Di parte	Delibera di Giunta	Servizio 3 - Programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi riguardanti lo sviluppo imprenditoriale e locale	100
4	Interventi di solidarietà internazionale - Approvazione della graduatoria provvisoria	L.r. n. 32/2000, art. 196	Di parte	Decreto dirigente generale	Servizio 5 - Cooperazione territoria- le europea e per la Cooperazione decentrata allo sviluppo	150

Visto: LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe:

L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

- 3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni.
- 4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.».

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione

siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

- La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.
- Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.
- La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59
- La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

Nota all'art. 1, comma 2:

Per l'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." vedi nota all'epigrafe.

Nota all'art. 3, comma 4:

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così rispettivamente dispongono:

- «Art. 8 Comunicazione di avvio del procedimento. 1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.
- 2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.
- 3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.».
- «Art. 9 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
 - 2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 2-bis e 2-ter, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- $f)\,$ nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.
- 3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
- 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

(2012.19.1434)008

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; | Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238: "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

TAKLLIKIMA				
I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale				
— annuale— semestrale—	€	81,00 46,00		
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:				
— soltanto annuale	€	208,00 1,15 1,15		
SERIE SPECIALE CONCORSI				
Abbonamento soltanto annuale	€	23,00 1,70 1,15		
PARTI SECONDA E TERZA				
Abbonamento annuale	€	202,00 110,00 4,00 1,15		
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.				
Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18		

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolora del Ministera della Figurata. Disposico Concordo Terror. Il 19/2/00/8 del 20 m. i

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilascita dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della Gazzetta.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta



VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore